

# CATTOLICA& ATTIVITÀ PROFESSIONALE PROFESSIONE INSEGNANTE

ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA DEI RISCHI  
DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE E TUTELA LEGALE



## SET INFORMATIVO

Il presente Set Informativo di Cattolica&Attività Professionale PROFESSIONE INSEGNANTE edizione 11.02.2023 si compone di:

- DIP;
- DIP Aggiuntivo;
- Condizioni di assicurazione.

Un contratto semplice e chiaro: il contratto è redatto secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico "Contratti Semplici e Chiari" coordinato dall'ANIA.

Ultimo aggiornamento: 11.02.2023

**CATTOLICA**  
**ASSICURAZIONI**

DAL 1896

PRONTI ALLA VITA.  [cattolica.it](https://cattolica.it)

scarica l'app     

**PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA**

# Assicurazione per la copertura dei rischi di Responsabilità Civile Professionale e Tutela legale

DIP - Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: Cattolica Assicurazioni Prodotto: "Cattolica&Attività Professionale - Professione Insegnante"

**CATTOLICA**  
ASSICURAZIONI  
DAL 1896

**Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.** - Lungadige Cangrande 16 - 37126 Verona - Italia - Pec cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it - Tel. +39 045 8 391 111 - Cap. Soc. Euro 685.043.940,00 i.v. C. F. e iscr. Reg. Imp. di VR n. 00320160237 - R.E.A. della C.C.I.A.A. di Verona n. 9962 - P. IVA del Gruppo IVA Assicurazioni Generali n. 01333550323 - Albo Imprese presso IVASS n. 1.00012 - Rappresentante del Gruppo IVA: Assicurazioni Generali S.p.A. - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società Assicurazioni Generali S.p.A. - Trieste - Società del Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 26 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. numero 966 del 29 aprile 1923.  
[www.cattolica.it](http://www.cattolica.it)

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

## Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura i rischi della Responsabilità Civile Professionale per danni involontariamente causati a terzi nello svolgimento dell'attività professionale e per la Tutela legale.



## Che cosa è assicurato?

### SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE VERSO TERZI

- ✓ La Garanzia tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi per:
  - morte e lesioni personali;
  - distruzione o deterioramento di cose;in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività professionale dichiarata in Polizza.
- ✓ Inoltre, tiene indenne l'Assicurato delle somme che lo stesso sia tenuto a pagare per rivalsa da parte dello Stato o dell'ente Pubblico, se svolge la sua attività di insegnante alle dipendenze dello Stato o di un Ente Pubblico.

*L'assicurazione è prestata sino a concorrenza del massimale indicato in Polizza, che rappresenta il limite di risarcimento per sinistro/annuo assicurativo.*

### SEZIONE TUTELA LEGALE

- ✓ La Garanzia tutela l'Assicurato per:
  - difendersi in un procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione (anche fiscale ed amministrativa);
  - difendersi in procedimento penale per delitto doloso, purché l'assicurato venga prosciolto o assolto.
  - ottenere assistenza legale per un danno extracontrattuale;
  - difendersi da richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un presunto fatto illecito dell'assicurato (solo se presente la garanzia di RC).
- ✓ Inoltre, il professionista può beneficiare di un supporto immediato con la consulenza legale telefonica e l'anticipo di denaro per il pagamento di cauzioni.

*L'assicurazione è prestata sino a concorrenza del massimale indicato in Polizza, che rappresenta il limite di risarcimento per sinistro/annuo assicurativo.*



## Che cosa non è assicurato?

### SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE VERSO TERZI

Sono esclusi i danni:

- ✗ da proprietà o uso di: veicoli a motore su strade di uso pubblico; natanti a vela di più di sei metri e di unità naviganti a motore; aeromobili; veicoli a motore, macchinari od impianti utilizzati o azionati da persona non abilitata;
- ✗ conseguenti a: inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazione od impoverimento di falde acquifere e giacimenti minerali;
- ✗ alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- ✗ alle cose che l'assicurato possieda o detenga a qualsiasi titolo; alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- ✗ ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico e alle cose trasportate sui mezzi stessi;
- ✗ alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori; dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno;
- ✗ a condutture sotterranee ed impianti sotterranei;
- ✗ a cose, dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno;
- ✗ da furto;
- ✗ a cose di cui l'Assicurato deve rispondere;
- ✗ a cose altrui derivanti da incendio;
- ✗ provocati da soggetti diversi dai dipendenti e dai lavoratori parasubordinati dell'Assicurato;
- ✗ cagionati da:
  1. prodotti e cose in genere dopo la loro consegna a terzi;
  2. opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e comunque ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori ad essa inerenti e comunque dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso o aperta al pubblico;
  3. operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatesi dopo l'esecuzione dei lavori;
- ✗ che derivano da proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
- ✗ che derivano da:
  1. detenzione o impiego di esplosivi;
  2. trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione, possesso ed uso di sostanze radioattive;
- ✗ che derivano da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole o di servizi;
- ✗ che derivano da:
  1. estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
  2. uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- ✗ a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra; che derivano da:
- ✗ relativamente ai tirocinanti, si intende esclusa ogni responsabilità inerente alle attività professionali svolte.

#### Esclusione Cyber

La presente polizza non copre:

qualsiasi perdita, pretesa, multe, ammende e penali, costo o spesa di qualsiasi natura, responsabilità, danni materiali o non materiali di qualunque natura, danni da interruzione di esercizio, costi di ricerca, di ricreazione, raccolta o assemblaggio dei Dati, danni corporali e danni da stress emotivo/sofferenza psicologica di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte a "Atto Cyber", "Incidente Cyber" (inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio), perdita di utilizzo, riduzione di funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi "Dato Informatico" (compreso qualsiasi importo attinente al valore di tali Dati) indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che vi contribuisca contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza.

Le esclusioni sono contenute nelle Condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.

#### SEZIONE TUTELA LEGALE

Sono esclusi:

- × Eventi che derivano da fatto doloso dell'Assicurato; se l'Assicurato è indagato o imputato per Delitto doloso, la garanzia opera solo se l'Assicurato viene assolto o prosciolto con sentenza inappellabile o se vi è un provvedimento definitivo di archiviazione per infondatezza della notizia di reato (art. 408 del codice di procedura penale), derubricazione del reato da Doloso a colposo;
- × Controversie e procedimenti che derivano dalla circolazione di veicoli a motore o dalla proprietà o utilizzo di mezzi nautici e aerei in genere;
- × controversie e procedimenti che riguardano attività svolte in ambito medico o sanitario;
- × fatti che derivano da Eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, pandemia, scioperi o serrate;
- × danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo, fatti conseguenti a Eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme.

Le garanzie sono inoltre escluse:

- × per la materia amministrativa, fiscale e tributaria, salvo per i procedimenti penali in tali materie e per quanto indicato nelle singole garanzie facoltative, se sottoscritte dal Contraente;
- × per controversie di Diritto civile, salvo per quanto previsto dalle garanzie indicate in Polizza;
- × per controversie con il proprio datore di lavoro;
- × per controversie con istituti o enti pubblici di Assicurazioni previdenziali e sociali;
- × per controversie e procedimenti che riguardano la proprietà intellettuale, il diritto d'autore o di esclusiva e la concorrenza sleale.
- × per controversie di diritto civile che non riguardano danni extracontrattuali subiti dall'assicurato, danni causati a terzi o la chiamata in causa dell'assicuratore di responsabilità civile;
- × per richieste di risarcimento di danni causati, se l'assicurato non ha una assicurazione di responsabilità civile o se questa polizza non è in regola con il pagamento dei premi;
- × per richieste di risarcimento di danni causati per le quali l'assicurazione di responsabilità civile non opera per la presenza di una franchigia o di uno scoperto;
- × per richieste di risarcimento di danni causati per le quali l'assicurazione di responsabilità civile non opera per effetto di un'esclusione o perché il caso non rientra fra quelli previsti in copertura, oppure se la controversia non si conclude con sentenza passata in giudicato che stabilisce l'inoperatività della copertura di responsabilità civile o la mancanza di responsabilità dell'assicurato senza condanna della controparte al pagamento delle spese legali.

Le esclusioni sono contenute nelle Condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.



#### Ci sono limiti di copertura?

Le Garanzie prevedono limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti che vengono riepilogati nel DIP Aggiuntivo e in Polizza.

- Per Franchigia si intende la parte del danno espressa quale importo in cifra fissa che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.
- Per Scoperto si intende la percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

Specifici limiti di Indennizzo sono contenuti nelle Condizioni di assicurazione contraddistinti dal carattere grassetto.



### Dove vale la copertura?

Per la Responsabilità civile l'assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i paesi Europei esclusi i paesi della ex URSS.

Per la Tutela legale l'assicurazione vale per i Sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari:

- di tutti gli Stati d'Europa nelle ipotesi di Danni extracontrattuali o di procedimento penale;
- dei Paesi dell'Unione Europea e di Svizzera, Regno Unito, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, nelle ipotesi di Controversie di Diritto civile di natura contrattuale;
- d'Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino nell'ipotesi di Danno Erariale.

Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica è operante per Sinistri avvenuti in Italia, in relazione a leggi e normative italiane.



### Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato.

Devi inoltre comunicare a Cattolica Assicurazioni l'eventuale esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze, l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, la mancata o tardiva denuncia di sinistro, possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo, nonché la cessazione del contratto.



### Quando e come devo pagare?

Il Premio annuo può essere pagato in unica soluzione o ratealmente.

La rateizzazione può essere mensile (con addebito diretto SDD o su carta di credito senza alcuna maggiorazione), trimestrale (con una maggiorazione del premio del 3,5% su base annua) o semestrale (con una maggiorazione del Premio del 2,5% su base annua). In tal caso, le rate vanno pagate alle scadenze mensili/trimestrali/semestrali pattuite.

Il primo Premio o la prima rata di Premio devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure a Cattolica Assicurazioni al rilascio della Polizza stessa; i Premi successivi o le rate di Premio successive alla prima devono essere pagati con le stesse modalità entro il trentesimo giorno dopo quello della scadenza del Premio o della rata di Premio.

Il Premio è comprensivo di imposte e deve essere pagato tramite bonifico bancario o postale su conto corrente intestato a Cattolica Assicurazioni o su conto assicurativo dedicato intestato all'intermediario, espressamente in tale qualità; assegno (bancario, postale o circolare) non trasferibile intestato a Cattolica Assicurazioni o all'intermediario, espressamente in tale qualità; POS o, ove disponibili, altri sistemi di pagamento elettronico (per i pagamenti che avvengono in Agenzia o tramite l'area riservata al Contraente – c.d. Home Insurance), oppure con denaro contante entro il limite per contratto previsto dalla normativa vigente (Premio annuo 750,00 euro).



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura ha durata annuale o poliennale (per la durata poliennale si applica una riduzione di premio), come indicato in Polizza e ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se previsto il tacito rinnovo, in mancanza di disdetta, la copertura è prorogata per un anno e così successivamente.



### Come posso disdire la polizza?

Il Contraente o Cattolica Assicurazioni possono impedire la proroga dell'assicurazione, se prevista, inviando comunicazione scritta di disdetta con preavviso di almeno 30 giorni prima della scadenza della Polizza.

Se la durata della Polizza è superiore a cinque anni ed è stata applicata la relativa riduzione di premio, Il Contraente può recedere dopo il termine di cinque anni con preavviso di almeno 30 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale il recesso è stato esercitato.

Il Contraente e Cattolica Assicurazioni hanno, inoltre, facoltà di recedere dal contratto dopo ogni denuncia di Sinistro, entro 60 giorni dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, inviando relativa comunicazione entro tale termine.

Tutte le comunicazioni devono essere fatte per iscritto, compresa la posta elettronica certificata (PEC).

# Assicurazione per la copertura dei rischi di Responsabilità Civile Professionale e Tutela Legale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: Cattolica Assicurazioni

Prodotto: "Cattolica&Attività Professionale - Professione Insegnante"

Edizione: 11.02.2023

Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile



**Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.**

**Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.p.A.; Lungadige Cangrande; n. 16; cap 37126; Verona; tel. 045 8 391 111; sito internet [www.cattolica.it](http://www.cattolica.it); email: [cattolica@cattolicaassicurazioni.it](mailto:cattolica@cattolicaassicurazioni.it); PEC: [cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it](mailto:cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it)  
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n° 966 iscrizione all'albo Imprese tenuto dall'IVASS n° 1.00012, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società Assicurazioni Generali S.p.A. - Trieste - Società del Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 26.

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare: del Patrimonio Netto è pari a 2.189,378 milioni di euro (la parte relativa al capitale sociale è pari a 685,044 milioni di euro – il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 1.497,343 milioni di euro);

- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 1.278,148 milioni di euro (a);
- del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 536,901 milioni di euro;
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 2.597,164 milioni di euro (b)
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 2.065,471 milioni di euro.

Relativamente all'indice di solvibilità (solvency ratio), i fondi propri ammissibili ammontano a 2,03 volte il requisito patrimoniale Solvency II (SCR)n (b/a).

Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell'impresa si invita a consultare il sito al seguente link: [www.cattolica.it/ir](http://www.cattolica.it/ir)

Al contratto si applica la legge italiana.

## Che cosa è assicurato?

<b>Garanzia base</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
<b>Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?</b>	
<b>Opzioni con riduzione del premio</b>	Non sono previste le riduzioni del premio.
<b>Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo</b>	
In aggiunta alle Garanzie già descritte nel DIP Danni, con il pagamento di un Premio aggiuntivo, sono disponibili le OPZIONI di seguito indicate per Sezione.	
<b>SEZIONE Responsabilità civile professionale</b>	
<b>Danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività</b>	La Garanzia è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.
<b>Attività presso la propria abitazione</b>	Se l'Assicurato svolge anche attività di istruzione e/o insegnamento presso la propria abitazione privata, la Garanzia comprende i danni agli allievi e accompagnatori derivanti dalla conduzione e/o proprietà dei suddetti locali utilizzati.

<b>Attività presso terzi</b>	Se l'Assicurato svolge anche attività di istruzione e/o insegnamento presso terzi, la Garanzia comprende i danni: <ul style="list-style-type: none"> <li>• a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute;</li> <li>• alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione delle attività assicurate che, per volume o peso, non possono essere rimosse.</li> </ul>
<b>Estensione alle perdite patrimoniali</b>	La Garanzia tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, di perdite pecuniarie (patrimoniali) involontariamente cagionate a terzi nell'esercizio dell'attività dichiarata.
<b>Aumento dei massimali per viaggi / gite</b>	In caso di viaggi /gite il massimale della Garanzia RC è aumentato del 50%
<b>SEZIONE Tutela legale</b>	
<b>Continuità penale</b>	La copertura assicurativa si estende agli Eventi assicurativi insorti durante la validità della precedente polizza di Tutela Legale in essere con altro assicuratore e dei quali l'Assicurato venga a conoscenza per la prima volta dopo il periodo di postuma previsto da tale contratto.
<b>Vertenze di lavoro e Danno erariale</b>	La garanzia tutela i diritti del Contraente in qualità di lavoratore subordinato o parasubordinato, se deve sostenere vertenze che derivano dal suo contratto di lavoro, compresa l'eventuale azione di rivalsa che il datore di lavoro intende esercitare nei suoi confronti per ottenere il risarcimento di quanto pagato a terzi.  La garanzia, inoltre, opera per la difesa in procedimenti per giudizi ed azioni di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto.



### Che cosa NON è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



### Ci sono limiti di copertura?

#### SEZIONE Responsabilità civile professionale

Sono previsti gli specifici limiti di seguito indicati per Garanzia.

Garanzia	Franchigia/Scoperto	Limite di indennizzo
Responsabilità Civile Professionale	Valore indicato in Polizza	Massimale indicato in Polizza
Danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività	10% minimo di € 1.000,00	€ 75.000,00 sinistro/annuo
Attività presso terzi	€ 250,00	€ 50.000,00
Estensione alle perdite patrimoniali	10% minimo di € 1.000,00	€ 25.000,00 sinistro/annuo

#### SEZIONE Tutela legale

Sono previsti gli specifici limiti di seguito indicati per Garanzia.

Garanzia	Franchigia/Scoperto	Limite di indennizzo
Tutela Legale	-	Massimale indicato in Polizza
Vertenza di lavoro e Danno erariale	-	- 10.000,00 euro per giudizi ed azioni di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto; - 3.000,00 euro per la presentazione di deduzioni scritte a seguito dell'invito a dedurre.



## Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

	<p><b>Denuncia di sinistro</b>  <b>Responsabilità Civile:</b> in caso di Sinistro è necessario presentare la denuncia entro 3 giorni dalla data in cui è avvenuto o in cui l'Assicurato ne è venuto a conoscenza.  L'Assicurato deve far pervenire tempestivamente a Cattolica Assicurazioni notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario; fornire a Cattolica Assicurazioni tutti gli atti e i documenti occorrenti, regolarizzati secondo le norme fiscali di bollo e registro.  La denuncia deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• numero della Polizza e nome dell'agenzia alla quale il contratto è assegnato,</li> <li>• descrizione precisa del fatto, della data, del luogo, delle cause e delle conseguenze del fatto stesso,</li> <li>• generalità e indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni.</li> </ul> <p><b>Tutela Legale:</b> la denuncia di Sinistro deve essere effettuata tempestivamente mediante una delle seguenti modalità:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Denuncia telefonica: al numero verde 800 572 572 e al numero +39 02 58240565 per le richieste dall'estero (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 18:00);</li> <li>2. Denuncia scritta: la comunicazione, contenente le informazioni e/o copia dei documenti necessari per l'attivazione della garanzia, deve essere inviata per posta elettronica a: <a href="mailto:sinistri@das.it">sinistri@das.it</a>.</li> <li>3. Consulenza legale telefonica: al numero verde 800 562 562 e il numero +39 045 83 92 721 per le richieste dall'estero (attivo dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle ore 18:00)</li> </ol> <p>In caso di procedimento penale l'Assicurato deve denunciare il sinistro quando ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.</p>
<b>Cosa fare in caso di sinistro?</b>	<p><b>Assistenza diretta/in convenzione:</b> non sono previste forme di assistenza diretta/in convenzione per la gestione dei Sinistri.</p> <p><b>Gestione da parte di altre imprese:</b> per le Garanzie della sezione Tutela legale si precisa che la gestione dei Sinistri è affidata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., i cui recapiti e riferimenti telefonici sono indicati nella predetta sezione delle Condizioni di assicurazione.</p> <p><b>Prescrizione:</b> i diritti derivanti dal contratto, diversi dal diritto al pagamento del Premio o delle rate di Premio (che si prescrive in un anno dalle singole scadenze), si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione giudiziaria per richiedere il risarcimento.</p>
<b>Dichiarazioni inesatte o reticenze</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
<b>Obblighi dell'Impresa</b>	<p><b>Responsabilità civile:</b> Cattolica Assicurazioni, in conformità alle Condizioni di assicurazione e fino a concorrenza del massimale indicato in Polizza, ha l'obbligo di prendere in carico la richiesta di risarcimento formulata dal danneggiato nei confronti dell'Assicurato e di procedere al pagamento o alla comunicazione dei motivi per cui l'indennizzo non può essere pagato. Cattolica Assicurazioni si obbliga al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dall'accettazione dell'offerta da parte del Contraente/Assicurato o del terzo danneggiato.</p> <p><b>Tutela Legale:</b> DAS, ricevuta la documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutate le spese sostenute dall'Assicurato, si obbliga entro 30 giorni a pagare l'indennizzo o a comunicare i motivi per cui l'indennizzo non può essere pagato.</p>



## Quando e come devo pagare?

<b>Premio</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
<b>Rimborso</b>	In caso di esercizio del diritto di ripensamento da parte del Contraente, Cattolica Assicurazioni, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborsa il premio al netto delle imposte. In caso di esercizio del recesso per sinistro, Cattolica Assicurazioni entro 15 giorni dalla data di effetto del recesso, rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto delle imposte.



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

<b>Durata</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
<b>Sospensione</b>	Non è possibile sospendere la garanzia assicurativa in corso di contratto.



## Come posso disdire la polizza?

<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazioni a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, con richiesta scritta da inviare all'Agenzia a cui è assegnata la Polizza o a Cattolica Assicurazioni tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.
<b>Risoluzione</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



## A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto al cliente persona fisica che ha espresso il bisogno di Protezione del patrimonio ed è destinato, come target elettivo, agli insegnanti che svolgono la professione, come dipendenti o liberi professionisti, in scuole pubbliche o private.



## Quali costi devo sostenere?

L'Intermediario per la gestione di questa assicurazione percepisce in media il 20,20% del premio imponibile pagato dal Contraente per remunerazioni di tipo provvigionale.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'Impresa assicuratrice</b>	<p>Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:            Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.            Servizio Reclami            Lungadige Cangrande n°16 – 37126 Verona (Italia)            E-mail: <a href="mailto:reclami@cattolicaassicurazioni.it">reclami@cattolicaassicurazioni.it</a></p> <p>Indicando i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo completo dell'esponente, numero di polizza e nominativo del Contraente, numero e data del sinistro, indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato.            L'Impresa invierà risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.</p>
<b>All'IVASS</b>	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a>.            Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a>, alla sezione "Per i consumatori – Reclami".            I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;</li> <li>Individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;</li> <li>Breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;</li> <li>Copia del reclamo presentato alla Compagnia o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito;</li> <li>Ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.</li> </ol> <p>Il modulo per presentare il reclamo a IVASS può essere scaricato dal sito <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a>.</p>
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:</b>	
<b>Mediazione</b>	<p>La legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.            Le istanze di mediazione devono essere inoltrate per iscritto a Cattolica Assicurazioni.            Gli organismi di mediazione sono consultabili nel sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> tenuto dal Ministero della Giustizia.</p>
<b>Negoziato assistita</b>	<p>In ogni caso è possibile rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere altresì preventivamente alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a Cattolica Assicurazioni, secondo le modalità indicate nel Decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162).</p>
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	<p><u>Sezione Responsabilità Civile Professionale</u>            Non è previsto l'arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie fra le Parti.  <u>Sezione Tutela legale</u>            In caso di conflitto di interessi o disaccordo tra l'Assicurato e DAS sulla gestione delle prestazioni, su richiesta di una delle Parti, la decisione è demandata a un arbitro. L'istanza di attivazione dell'arbitrato nei confronti di DAS deve essere effettuata per iscritto e inviata tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Raccomandata indirizzata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona;</li> <li>- Mail all'indirizzo di Posta elettronica certificata <a href="mailto:servizio.clienti@pec.das.it">servizio.clienti@pec.das.it</a>.</li> </ul>

**AVVERTENZA: PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**

## Struttura

Le Condizioni di assicurazione sono composte da:

- Definizioni;
- Norme che disciplinano la Sezione Responsabilità Civile Professionale;
- Norme che disciplinano la Sezione Tutela Legale;
- Norme che operano in caso di sinistro;
- Norme che disciplinano il contratto di assicurazione in generale.

## DEFINIZIONI COMUNI

Ai termini di seguito indicati è attribuito il significato qui precisato:

<b>Assicurato</b>	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
<b>Assicurazione</b>	Il contratto di Assicurazione.
<b>Contraente</b>	Il soggetto che stipula l'Assicurazione.
<b>Franchigia</b>	La parte del danno non espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.
<b>Polizza</b>	Il documento che prova l'Assicurazione.
<b>Premio</b>	Somma dovuta dal Contraente a Cattolica Assicurazioni a fronte della stipula dell'Assicurazione.
<b>Scoperto</b>	La parte del danno espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.

## DEFINIZIONI SPECIFICHE DELLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

<b>Atto Cyber</b>	Qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un Sistema Informatico.
<b>Danno materiale</b>	Distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati, morte o lesioni personali.
<b>Dati informatici</b>	Qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un Sistema informatico.
<b>Incidente cyber</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un Sistema informatico;</li><li>• qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relative serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo e/o la regolare operatività di qualsiasi Sistema informatico.</li></ul>
<b>Limite di risarcimento Limite di indennizzo</b>	La somma che Cattolica Assicurazioni è tenuta a corrispondere per ogni Sinistro relativo ad una specifica garanzia, nell'ambito del Massimale indicato in Polizza qualunque sia il numero dei Sinistri denunciati o degli Assicurati coinvolti nello stesso periodo.
<b>Malware o simili</b>	Qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attack", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un Sistema informatico.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

<b>Massimale</b>	L'importo indicato in Polizza che rappresenta la somma massima che Cattolica Assicurazioni può essere tenuta a pagare verso i terzi danneggiati in base alla presente Polizza in relazione a Sinistri verificatisi durante il periodo di Assicurazione indipendentemente da quale sia il numero di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sinistri o danneggiati;</li> <li>• Assicurati.</li> </ul> Qualsiasi sottolimito di Massimale eventualmente indicato in Polizza costituisce parte del Massimale e non è in aggiunta ad esso.
<b>Perdita patrimoniale o Danno Patrimoniale</b>	Qualsiasi pregiudizio economico, non conseguente a morte, lesioni a persone o a danneggiamenti a cose, per il quale l'Assicurato è ritenuto responsabile a titolo di risarcimento da una sentenza giudiziale, un giudizio arbitrale o una transazione stipulata con avallo di Cattolica Assicurazioni, in seguito ad un Sinistro risarcibile.
<b>Sinistro</b>	Il fatto per il quale è prestata l'assicurazione e dal quale è derivato un danno.
<b>Sistema informatico</b>	Qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informativa dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup.
<b>Supporto per l'elaborazione dei dati</b>	Indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i Dati informatici ma non i Dati informatici stessi.

DEFINIZIONI SPECIFICHE DELLA SEZIONE TUTELA LEGALE

<b>Arbitrato</b>	È una procedura alternativa alla giurisdizione civile ordinaria, che le Parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza. È parificata a un'azione in giudizio.
<b>Contravvenzione</b>	È una tipologia di reato, punita con l'arresto e/o l'ammenda.
<b>Controversia</b>	Lite di carattere legale che può coinvolgere due o più soggetti, disciplinata dal diritto civile.
<b>Danno extracontrattuale</b>	È il danno ingiusto derivante da un fatto illecito. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'Evento dannoso.
<b>D.A.S.</b>	Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. con sede in Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona – Numero verde 800 572 572 – fax 045/8351023
<b>Delitto</b>	È una tipologia di reato, punito con la multa o la reclusione.
<b>Diritto civile</b>	È il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone) come disciplinato dal codice civile e dalle norme da esso richiamate.
<b>Doloso</b>	Comportamento caratterizzato dalla volontà cosciente di infrangere la legge.
<b>Evento</b>	Fatto dannoso che dà origine al Sinistro.
<b>Fatto illecito</b>	Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, che provoca un danno ingiusto.
<b>Massimale</b>	La somma entro la quale D.A.S. risponde per ogni Sinistro.
<b>Parti</b>	Il Contraente e D.A.S.
<b>Patteggiamento</b>	È un procedimento speciale disciplinato dagli artt. 444 e seguenti del codice di procedura penale, che consiste in un accordo tra l'imputato e il Pubblico Ministero circa l'entità della pena da irrogare (tecnicamente "applicazione della pena su richiesta delle Parti"). Con il patteggiamento il soggetto imputato può ottenere uno "sconto" della pena fino al limite di un terzo.
<b>Periodo di validità del contratto</b>	Periodo intercorrente tra la data di decorrenza indicata in Polizza e la data di scadenza della Polizza.
<b>Prescrizione del reato</b>	Estinzione del reato per il decorso di un determinato periodo di tempo. In altre parole, per il solo fatto che sia passato il tempo massimo previsto dalla legge entro cui doveva essere emessa la sentenza definitiva, senza che questo sia avvenuto, è previsto che il reato si estingua. In questo caso non vi è alcuna conseguenza penale per l'imputato. È disciplinata nel codice di penale agli artt. 157-161.
<b>Risoluzione amichevole delle controversie</b>	È l'attività che viene svolta tentando una composizione amichevole della controversia tra le Parti, al fine di evitare il ricorso al giudice. Comprende procedure quali la mediazione civile, la negoziazione assistita, la conciliazione paritetica.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

<b>Sanzione amministrativa</b>	Misura che l'ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro, fissa o proporzionale, o nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni. L'applicazione di una Sanzione amministrativa può essere di competenza dell'autorità amministrativa o dell'autorità giudiziaria.
<b>Sinistro</b>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
<b>Spese peritali</b>	Spese relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U. - consulente tecnico di ufficio) o dalle Parti (C.T.P. - consulente di parte).
<b>Spese di soccombenza</b>	Spese che il giudice con sentenza pone a carico di colui che perde la causa ed a favore della parte vittoriosa. Per quanto attiene alla presente Polizza, si intendono le spese che il giudice pone a carico dell'assicurato ma che sarebbero onere della controparte.
<b>Transazione</b>	Accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una Controversia.

## NORME CHE DISCIPLINANO LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE



### Che cosa è assicurato?

#### Art. 1.1 Oggetto dell'assicurazione

##### Che cosa è Assicurato

Cattolica Assicurazioni si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto è tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di **danni involontariamente cagionati a terzi per:**

- **morte e lesioni personali;**
- **distruzione o deterioramento di cose;**

**in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività professionale assicurata in Polizza.**

Inoltre, se l'Assicurato svolge l'attività di insegnante alle dipendenze dello Stato o di un Ente Pubblico, Cattolica Assicurazioni tiene indenne l'Assicurato delle somme che lo stesso è tenuto a pagare per rivalsa da parte dello Stato o dell'ente Pubblico.

L'assicurazione comprende:

- la responsabilità civile ricadente sull'Assicurato per i danni arrecati direttamente alla Pubblica Amministrazione o a terzi in conseguenza a comportamenti degli alunni trovantisi sotto la responsabilità dell'Assicurato stesso. La garanzia vale anche quando la Pubblica Amministrazione ha risarcito il terzo e agisce in via di rivalsa nei confronti dell'Assicurato;
- la responsabilità civile dell'Assicurato per danni derivanti dall'eventuale svolgimento di incarichi di preposto al servizio di sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro<sup>1</sup>;
- la responsabilità civile dell'Assicurato per danni derivanti, nei limiti degli orari stabiliti dalle autorità scolastiche, dallo svolgimento di tutte le attività scolastiche ed extra scolastiche, compreso il servizio di vigilanza durante la refezione e l'attività di ricreazione all'interno delle scuole, la permanenza degli allievi nelle scuole prima e dopo le lezioni, le lezioni di educazione fisica e le attività sportive scolastiche ed extra scolastiche praticate in rappresentanza delle scuole o Istituti, nonché i viaggi, le gite e le visite di istruzione.

L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che deriva all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali deve rispondere.

La garanzia vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S<sup>2</sup>. per i danni subiti da terzi.

##### Ci sono limiti di copertura

**La copertura è prestata con l'applicazione della Franchigia, se indicata in Polizza.**

#### Art. 1.2 Pluralità di assicurati - responsabilità solidale

Se l'Assicurato risulta responsabile solidalmente con soggetti non assicurati che esercitano le medesime attività garantite con il presente contratto, l'Assicurazione si intende operante per quanto dovuto solidalmente dall'Assicurato a terzi, **purché la solidarietà sia accertata in sede giudiziaria**, fermo il diritto di regresso di Cattolica Assicurazioni nei confronti dei soggetti corresponsabili per le quote di responsabilità ad essi attribuibili.

**Il Massimale assicurato stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.**

#### Art. 1.3 Non cumulabilità della copertura assicurativa

La copertura assicurativa prestata risulta indipendente e svincolata da qualsiasi altra copertura assicurativa intestata all'Assicurato. Ne consegue che **il massimale della presente copertura non risulta in alcun modo cumulabile con altra Polizza** stipulata dall'Assicurato relativamente all'attività professionale.



**Ci sono limiti di copertura?**

## TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Valgono i limiti principali di seguito riportati:

Garanzia	Franchigia/Scoperto	Limite di Indennizzo
Responsabilità civile Professionale	Importo indicato in Polizza	Massimale indicato in Polizza



**Che cosa è assicurato? Garanzie opzionali**

### Art. 1.4 Danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività

#### Che cosa è assicurato

A parziale deroga dell'articolo Esclusioni lettera q), l'Assicurazione è estesa ai danni che derivano da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, **purché conseguenti a sinistro indennizzabile in base alla copertura assicurativa.**

#### Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione di Scoperto e Limiti di risarcimento, come indicato in Polizza.

### Art. 1.5 Attività presso la propria abitazione

#### Che cosa è assicurato

Premesso che l'Assicurato svolge anche attività di istruzione e/o insegnamento presso la propria abitazione privata, si intendono compresi in garanzia i danni agli allievi e accompagnatori che derivano dalla conduzione e/o proprietà dei suddetti locali utilizzati.

### Art. 1.6 Attività presso terzi

#### Che cosa è assicurato

Premesso che l'Assicurato svolge anche attività di istruzione e/o insegnamento presso terzi, a parziale deroga dell'articolo Esclusioni, lettere g) e l), l'assicurazione è estesa ai danni:

- a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione delle attività assicurate che, per volume o peso, non possono essere rimosse.

#### Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione di Franchigia e Limiti di risarcimento, come indicato in Polizza.

### Art. 1.7 Estensione alle perdite patrimoniali

#### Che cosa è assicurato

Cattolica Assicurazioni si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto è tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, di Perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi nell'esercizio dell'attività specificatamente indicata in Polizza.

La garanzia vale inoltre per le somme che l'Assicurato deve rifondere allo Stato, alla Pubblica Amministrazione, all'Ente di appartenenza:

- per Perdite pecuniarie direttamente cagionate ai medesimi Enti (responsabilità amministrativa e/o contabile) purché il danno venga accertato e quantificato dal giudice competente con sentenza passata in giudicato e sempre che l'azione di responsabilità sia promossa nei modi e nei termini di legge, fino alla concorrenza del sottolimito annuo previsto in Polizza;
- per Perdite pecuniarie a seguito dell'esercizio di rivalsa da parte dei suddetti Enti che hanno risarcito il terzo danneggiato.

#### Che cosa NON è assicurato

L'Assicurazione non vale per le Perdite patrimoniali conseguenti a:

1. smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o di titoli al portatore nonché per le perdite derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina o incendio;

2. responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e che non gli derivano direttamente dalla Legge;
3. scelte e decisioni di natura discrezionale, attività di consulenza e, comunque, mancato raggiungimento del fine o insuccesso di iniziative a qualunque titolo o scopo intraprese.

#### Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione di Scoperto e Limiti di risarcimento, come indicato in Polizza.

#### Art. 1.8 Aumento dei massimali per viaggi/gite

Relativamente ai danni verificatisi durante lo svolgimento di attività extra scolastiche praticate in rappresentanza delle scuole o Istituti, nonché durante i viaggi, le gite e le visite di istruzione i Massimali di Polizza si intendono aumentati del 50%.



#### Ci sono limiti di copertura? Garanzie opzionali

### TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Valgono i limiti principali di seguito riportati:

Garanzia	Franchigia/Scoperto	Limite di Indennizzo
Danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività	10% minimo € 1.000,00	€ 75.000,00 di sinistro/anno
Attività presso terzi	€ 250,00	€ 50.000,00
Estensione delle perdite patrimoniali	10% minimo € 1.000,00	€ 25.000,00 di sinistro/anno



#### Che cosa NON è assicurato?

#### Art. 1.9 Esclusioni

L'Assicurazione non comprende la responsabilità per i danni:

a) da proprietà o uso di:

1. veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
2. natanti a vela di lunghezza superiore a metri sei e di unità naviganti a motore;
3. aeromobili;
4. veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;

b) conseguenti a:

1. inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
2. interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
3. alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;

c) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;

d) alle cose che l'Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo;

e) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;

f) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni e alle cose trasportate sui mezzi stessi;

g) alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori;

h) a condutture sotterranee ed impianti sotterranei;

i) a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno;

j) da furto;

k) a cose di cui l'Assicurato deve rispondere<sup>3</sup>;

l) a cose altrui derivanti da incendio;

m) provocati da soggetti diversi dai dipendenti e dai lavoratori parasubordinati dell'Assicurato;

n) cagionati da:

1. prodotti e cose in genere dopo la loro consegna a terzi;
2. opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori; per le opere che richiedono postamentisuccessivi dei lavori e comunque ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente

- individuabili si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori ad essa inerenti e comunque dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso o aperta al pubblico;
3. operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatesi dopo l'esecuzione dei lavori;
- o) che derivano da proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
- p) che derivano da:
1. detenzione o impiego di esplosivi;
  2. trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione, possesso ed uso di sostanze radioattive;
- q) che derivano da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole o di servizi;
- r) che derivano da:
1. estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
  2. uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- s) provocati da campi elettromagnetici;
- t) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
- u) relativamente ai tirocinanti, si intende esclusa ogni responsabilità inerente alle attività professionali svolte.

#### Esclusione Cyber

La presente polizza non copre:

- qualsiasi perdita,
- pretesa,
- multe, ammende e penali,
- costo o spesa di qualsiasi natura
- responsabilità,
- danni materiali o non materiali di qualunque natura,
- danni da interruzione di esercizio,
- costi di ricerca, di ricreazione, raccolta o assemblaggio dei Dati,
- danni corporali e danni da stress emotivo/sofferenza psicologica di qualsiasi natura,

direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi:

- "Atto Cyber" e "Incidente Cyber" ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio;
- Perdita di utilizzo, riduzione di funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi "Dato Informatico", compreso qualsiasi importo attinente al valore di tali Dati;

indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che vi contribuisca contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza.

Fermo quanto sopra statuito si precisa che sono inclusi in copertura i danni materiali o corporali involontariamente cagionati a terzi, derivanti dagli eventi oggetto dell'esclusione **Cyber**.



ATTENZIONE: la presente esclusione Cyber sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.

#### **Art. 1.10 Pluralità di assicurati – Massimo risarcimento**

L'Assicurazione è prestata, per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo, entro il limite del Massimale indicato in Polizza il quale resta, per ogni effetto, unico **anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra loro nonché in presenza di una pluralità di danneggiati e/o Sinistri**.

In caso di più sinistri originati da uno stesso comportamento dell'Assicurato, la data della prima richiesta o notizia è considerata come data di tutte le richieste e notizie. Analogamente più sinistri originati da uno stesso comportamento, rappresentano un unico sinistro **anche in presenza di una pluralità di danneggiati organizzatisi o meno in un'azione risarcitoria collettiva**.

#### **Art. 1.11 Franchigia di sezione**

L'assicurazione è prestata per ogni Sinistro previa detrazione della Franchigia indicata in Polizza.

Per le Garanzie che prevedono Scoperti o Franchigie puntuali, in caso di Sinistro, Cattolica Assicurazioni liquida

**l'indennizzo al netto dell'importo più alto tra la Franchigia di sezione e lo Scoperto o la Franchigia per la Garanzia colpita da Sinistro. L'importo dello Scoperto si calcola applicando all'indennizzo la relativa percentuale stabilita (per la garanzia interessata dal sinistro), salvo il minimo (eventualmente) previsto se superiore.**

✓ *Come si applicano Franchigia e Scoperto?*

**Esempio:** Scelta sulla garanzia RC professionale la franchigia 250,00 euro e attivata la garanzia opzionale Estensione alle perdite patrimoniali (la Garanzia prevede uno scoperto del 10% con il minimo di 1.000,00 euro)

1. In caso di Sinistro che colpisce la garanzia RC professionale con indennizzo determinato pari a 5.000,00 euro, si applica la sola Franchigia di sezione: indennizzo  $5.000,00 - 250,00 = 4.750,00$
2. In caso di Sinistro che colpisce la garanzia Estensione alle perdite patrimoniali, con indennizzo determinato pari a 5.000 euro, si applica l'importo più alto tra la franchigia e lo scoperto:  
franchigia 250,00  
scoperto 10% di 5.000,00 (minimo 1.000,00) = 1.000,00 (perché il 10% di 5.000,00 è inferiore al minimo)  
Si applica lo scoperto di 1.000,00 euro, quindi l'indennizzo è  $5.000,00 - 1.000,00 = 4.000,00$

**Art. 1.12 Soggetti non considerati terzi**

**Non sono considerati terzi:**

- a) le persone la cui responsabilità è coperta dall'Assicurazione;
- b) nel caso in cui l'Assicurato è una società, gli amministratori e le persone che si trovano con essi nei rapporti di cui alla successiva lettera c);
- c) il coniuge o il convivente di fatto, i genitori, i figli dell'Assicurato i componenti del suo nucleo familiare che risultano dal certificato di Stato di Famiglia;
- d) i collaboratori, gli ausiliari, gli assistenti e i dipendenti dell'Assicurato;
- e) le società e, in genere, le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato o le persone di cui alla lettera c) rivestono la qualifica di socio illimitatamente responsabile, di amministratore o ne esercitano il controllo, ovvero fanno parte dello stesso "gruppo"<sup>4</sup>.



**Dove vale la copertura?**

**Art. 1.13 Estensione territoriale**

L'Assicurazione vale per i Sinistri che avvengono nel territorio di tutti i paesi Europei esclusi i paesi della ex URSS.

<sup>1</sup> D.Lgs. n. 81/2008

<sup>2</sup> Art. 14 Legge 12 Giugno 1984, n. 222

<sup>3</sup> Artt. 1783 – 1784 – 1785 bis e 1786 del codice civile

<sup>4</sup> Artt. 2359 del codice civile

## NORME CHE DISCIPLINANO LA SEZIONE TUTELA LEGALE

### PREMESSA

In relazione alla normativa introdotta dal D. Lsg. n. 209 del 7 Settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, Artt. 163 e 164, Cattolica Assicurazioni ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri di Tutela Legale a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in via Enrico Fermi 9/B – Verona – PEC [dasdifesalegale@pec.das.it](mailto:dasdifesalegale@pec.das.it) – Numero verde da chiamare 800 572 572 – Mail: [sinistri@das.it](mailto:sinistri@das.it), in seguito per brevità denominata DAS.

A quest'ultima dovranno essere inviate tutte le denunce, i documenti ed ogni altro elemento relativi a tali Sinistri.



### Che cosa è assicurato?

#### Art. 1.1 Tutela legale

##### Che cosa è assicurato

Cattolica Assicurazioni tutela i diritti dell'Assicurato negli Eventi relativi all'attività professionale indicata in Polizza.

La garanzia opera per:

- difendersi in un procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione. Sono compresi i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;
- difendersi in procedimento penale per delitto doloso, purché l'Assicurato venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, Cattolica Assicurazioni rimborsa le spese di difesa sostenute quando la sentenza è passata in giudicato. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Sono compresi i procedimenti penali per delitto doloso derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa. Cattolica Assicurazioni può anticipare **le spese fino ad un massimo di euro 5.000,00 in attesa della conclusione del procedimento.**

##### Ci sono limiti di copertura

**Se la sentenza definitiva è diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo oppure se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, l'Assicurato ha l'obbligo di restituire a Cattolica Assicurazioni tutte le spese anticipate dalla stessa. L'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente a Cattolica Assicurazioni la copia della sentenza definitiva;**

- ottenere assistenza legale per un Danno extracontrattuale subito dall'Assicurato a causa di Fatto illecito di terzi;
- difendersi da richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un presunto Fatto illecito dell'Assicurato.

##### Come opera la copertura

Questa garanzia opera alle seguenti condizioni:

- in presenza di un'Assicurazione di responsabilità civile che copre l'Evento: **a seguito dell'intervento dell'assicuratore della responsabilità civile e dopo l'esaurimento dell'intero massimale di tale assicurazione, per le Spese di resistenza e di soccombenza<sup>1</sup>;**
- in presenza di un'Assicurazione di responsabilità civile valida e in regola con il pagamento dei *premi* che non può essere attivata in quanto non operante per effetto di un'esclusione o perché l'*evento* non è previsto tra i rischi assicurati: la garanzia opera in primo rischio per le Spese di resistenza e Soccombenza **solo se la sentenza, passata in giudicato, stabilisce l'inoperatività della copertura di responsabilità civile o la mancanza di responsabilità dell'Assicurato senza la condanna per la controparte al pagamento delle spese legali;**
- richiedere l'eventuale citazione in giudizio dell'Assicuratore della responsabilità civile **nel limite di 1.000,00 euro per Evento.**

In relazione a tali Eventi, Cattolica Assicurazioni assume a proprio carico o rimborsa le Spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie per affrontare la controversia o il procedimento, **fino all'importo del Massimale indicato in Polizza e alle condizioni stabilite da questo contratto.**

##### Che cosa NON è assicurato

**Sono escluse le spese indicate all'articolo Quali spese non vengono sostenute o rimborsate da Cattolica Assicurazioni.**

Per i medesimi Eventi Cattolica Assicurazioni, su richiesta dell'Assicurato:

- eroga consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto il procedimento e per ottenere un parere legale in materia o chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;

- b) anticipa la cauzione eventualmente disposta dall'autorità estera competente in caso di arresto, minaccia di arresto o procedimento penale, **sempre entro i limiti del Massimale indicato in Polizza, con restituzione a Cattolica Assicurazioni entro 60 giorni dalla sua erogazione.**

### Art 1.2 Chi è assicurato

Le garanzie operano nei confronti del Contraente.



### Ci sono limiti di copertura?

## TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Valgono i limiti principali di seguito riportati:

Garanzia	Franchigia/Scoperto	Limite di Indennizzo
Tutela legale	-	Massimale indicato in Polizza



### Che cosa è assicurato? Garanzie opzionali

### Art 1.3 Continuità penale

#### Che cosa è assicurato

La copertura assicurativa si estende inoltre agli Eventi assicurativi insorti durante la validità della precedente polizza di Tutela Legale in essere con altro assicuratore e dei quali l'Assicurato viene a conoscenza per la prima volta dopo il periodo di postuma previsto da tale contratto, **se si verificano contestualmente tutti i seguenti presupposti:**

1. **il nuovo contratto Cattolica Assicurazioni ha continuità temporale ovvero segue senza alcuna interruzione la polizza del precedente assicuratore;**
2. **l'Assicuratore precedente ha respinto il Sinistro esclusivamente perché denunciato dopo il periodo di postuma, non per altri motivi;**
3. **l'Evento assicurativo è obbligatoriamente denunciato a Cattolica Assicurazioni entro la durata della Polizza Cattolica Assicurazioni;**
4. **l'Assicurato ha tempestivamente denunciato il Sinistro al precedente assicuratore;**
5. **il Sinistro denunciato rientra nelle garanzie previste sia dalla polizza del precedente assicuratore sia in quella di Cattolica Assicurazioni.**

DAS avvia la gestione del caso applicando le condizioni della presente Polizza.

**I punti 2 e 4 decadono se l'Assicurato viene a conoscenza dell'Evento assicurativo per la prima volta dopo il periodo di postuma previsto dal precedente contratto.**

### Art 1.4 Vertenze di lavoro e Danno erariale

#### Che cosa è assicurato

La garanzia viene prestata anche per la tutela dei diritti del Contraente in qualità di lavoratore subordinato o parasubordinato, se deve sostenere vertenze che derivano dal suo contratto di lavoro, compresa l'eventuale azione di rivalsa che il datore di lavoro intende esercitare nei suoi confronti per ottenere il risarcimento di quanto pagato a terzi.

La garanzia, inoltre, opera per la difesa in procedimenti per giudizi ed azioni di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto. La garanzia opera alle seguenti condizioni:

- 1) **nel limite del Massimale di 10.000,00 euro per Sinistro**, salvo che in Polizza non è indicato un Massimale inferiore;
- 2) in presenza di un'assicurazione di responsabilità patrimoniale che copre l'evento: a seguito dell'intervento dell'assicuratore della responsabilità civile e dopo l'esaurimento dell'intero massimale di tale assicurazione, per le spese di resistenza e di soccombenza<sup>2</sup>;
- 3) in presenza di un'assicurazione di responsabilità patrimoniale valida e in regola con il pagamento dei premi che non può essere attivata in quanto non operante per effetto di un'esclusione o perché l'evento non è previsto tra i rischi assicurati: la garanzia opera in primo rischio per le spese di resistenza e soccombenza;
- 4) negli altri casi, inclusa la mancata risposta dell'assicuratore della responsabilità civile o dell'ente di appartenenza dell'Assicurato alla richiesta di risarcimento del danno o nel caso di una loro dichiarazione di assenza di responsabilità: la garanzia opera a primo rischio e Cattolica Assicurazioni rimborsa all'Assicurato le spese dovute al legale per la propria attività, avendo come riferimento i valori minimi dei parametri forensi in materia di compensi degli avvocati<sup>3</sup>. Cattolica Assicurazioni considera come mancata risposta dell'assicuratore o dell'ente l'assenza di un riscontro da parte di questi

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

entro 30 giorni dalla richiesta di intervento o di patrocinio legale formulata dall'Assicurato.

In relazione a tali Eventi, Cattolica Assicurazioni assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie per affrontare la controversia o il procedimento, fino all'importo del Massimale indicato in Polizza o nella singola garanzia alle condizioni stabilite da questo contratto. Sono escluse le spese indicate all'articolo Quali spese non vengono sostenute o rimborsate da Cattolica Assicurazioni.

La garanzia è inoltre valida per la presentazione di deduzioni scritte a seguito dell'invito a dedurre, **con il limite di 3.000,00 euro**, da ricomprendersi nel Massimale sopra indicato.

Per i medesimi Eventi Cattolica Assicurazioni, su richiesta dell'Assicurato eroga consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto la controversia e per ottenere un parere legale in materia o chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

### Che cosa NON è assicurato

In aggiunta alle esclusioni comuni, la garanzia è inoltre esclusa:

- a) per dolo dell'Assicurato;
- b) per procedimenti di natura amministrativa diversi da quelli instaurati presso la Corte dei Conti per danno erariale.



Ci sono limiti di copertura? Garanzie opzionali

## TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Valgono i limiti principali di seguito riportati:

Garanzie	Franchigia/Scoperto	Limite di Indennizzo
Vertenze di lavoro e Danno erariale	-	- per giudizi ed azioni di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto fino ad un massimo di <b>10.000,00 euro</b> ; - per la presentazione di deduzioni scritte a seguito dell'invito a dedurre, <b>con il limite di 3.000,00 euro</b> .



Che cosa NON è assicurato?

### Art. 1.5 Esclusioni

Le garanzie sono escluse:

- a) per Eventi che derivano da fatto doloso dell'Assicurato; se l'Assicurato è indagato o imputato per Delitto doloso, la garanzia opera solo se l'Assicurato viene assolto o prosciolto con sentenza inappellabile o se vi è un provvedimento definitivo di archiviazione per infondatezza della notizia di reato<sup>4</sup>, derubricazione del reato da Doloso a colposo;
- b) per Controversie e procedimenti che derivano dalla circolazione di veicoli a motore o dalla proprietà o utilizzo di mezzi nautici e aerei in genere;
- c) per Controversie e procedimenti che riguardano attività svolte in ambito medico o sanitario;
- d) per fatti che derivano da eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, pandemia, scioperi o serrate;
- e) per danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo, fatti conseguenti a Eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme.

Le garanzie sono inoltre escluse:

- f) per la materia amministrativa, fiscale e tributaria, salvo per i procedimenti penali in tali materie e per quanto indicato nelle singole garanzie opzionali, se indicate in Polizza;
- g) per controversie di Diritto civile, salvo per quanto previsto dalle garanzie indicate in Polizza;
- h) per controversie con il proprio datore di lavoro, salvo per l'estensione di garanzia Vertenze di lavoro e danno erariale se presente in Polizza;
- i) per Controversie con istituti o enti pubblici di Assicurazioni previdenziali e sociali;
- j) per Controversie e procedimenti che riguardano la proprietà intellettuale, il diritto d'autore o di esclusiva e la concorrenza sleale;

- k) per Controversie di Diritto civile che non riguardano Danni extracontrattuali subiti dall'Assicurato, danni causati a terzi o la chiamata in causa dell'assicuratore di responsabilità civile;
- l) per richieste di risarcimento di danni causati, se l'Assicurato non ha una Assicurazione di responsabilità civile o se questa Polizza non è in regola con il pagamento dei Premi;
- m) per richieste di risarcimento di danni causati per le quali l'Assicurazione di responsabilità civile non opera per la presenza di una Franchigia o di uno Scoperto;
- n) per richieste di risarcimento di danni causati per le quali l'Assicurazione di responsabilità civile non opera per effetto di un'esclusione o perché il caso non rientra fra quelli previsti in copertura, oppure se la Controversia non si conclude con sentenza passata in giudicato che stabilisce l'inoperatività della copertura di responsabilità civile o la mancanza di responsabilità dell'Assicurato senza condanna della controparte al pagamento delle spese legali.

#### **Art. 1.6 Limitazioni di copertura comuni a tutte le Garanzie**

La garanzia non vale:

- a) se il valore economico della Controversia è inferiore a 500,00 euro;
- b) per richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi e procedimenti penali a seguito di presunta diffamazione a mezzo stampa;
- c) Controversie civili di natura contrattuale ad eccezione delle vertenze di lavoro;
- d) Controversie contro Cattolica Assicurazioni.

In caso di Controversia tra Contraente e un'altra persona assicurata la garanzia è prestata solo a favore del Contraente.

#### **Art. 1.7 Quali spese non vengono sostenute o rimborsate da Cattolica Assicurazioni**

Cattolica Assicurazioni non si fa carico né rimborsa le seguenti spese:

- a) spese, anche preventivate, non concordate con DAS, secondo le regole previste ai successivi articoli Modalità di gestione delle prestazioni e Quali regole occorre rispettare per avere diritto alle prestazioni;
- b) spese per la gestione di una Controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS;
- c) spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- d) spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato o al perito che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
- e) onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se per gestire la causa è necessario incaricare un avvocato domiciliatario, DAS sostiene o rimborsa fino a un massimo di 3.000,00 euro, escludendo però ogni duplicazione di onorari;
- f) spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'Assicurato secondo il principio di solidarietà<sup>5</sup>;
- g) spese rimborsate dalla controparte. Se DAS ha anticipato tali spese, l'Assicurato deve restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;
- h) spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della Controversia, se tale Controversia si conclude con una Transazione non concordata con DAS;
- i) spese per l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo; in ogni caso vengono escluse le spese diverse da quelle legali, peritali e processuali (come ad esempio gli oneri per il reperimento di documentazione per l'istanza di vendita, le spese del notaio incaricato alla vendita o le spese per le attività di pignoramento);
- j) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- k) gli oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA non detraibile per l'Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo.



#### **Dove vale la copertura?**

#### **Art. 1.8 Estensione territoriale**

Le garanzie operano per i Sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari:

- a) di tutti gli Stati d'Europa nelle ipotesi di Danni extracontrattuali o di procedimento penale;
- b) dei Paesi dell'Unione Europea e di Svizzera, Regno Unito, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, nelle ipotesi di Controversie di Diritto civile di natura contrattuale;
- c) d'Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino nell'ipotesi di danno erariale.

**Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica è operante per Sinistri avvenuti in Italia, in relazione a leggi e normative italiane.**

---

<sup>1</sup> Art. 1917 del codice civile

<sup>2</sup> Art. 1917 del codice civile

<sup>3</sup> Decreto Ministeriale n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni

<sup>4</sup> Art. 408 del codice di procedura penale

<sup>5</sup> Art. 1292 codice civile

## NORME CHE DISCIPLINANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE GENERALE



### Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

#### **Art. 2.1 Efficacia dell'assicurazione**

Per l'Assicurato l'efficacia dell'Assicurazione è subordinata al possesso delle abilitazioni professionali o degli altri requisiti richiesti dalle norme in vigore per l'attività professionale dichiarata in Polizza.

#### **Art. 2.2 Dichiarazioni del Contraente**

Cattolica Assicurazioni determina il Premio in base alle dichiarazioni del Contraente/Assicurato sui dati e le circostanze richiesti.

Se il Contraente fornisce dati inesatti o parziali sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, può perdere del tutto o in parte l'indennizzo e determinare la cessazione dell'Assicurazione<sup>1</sup>.

L'Assicurato inoltre deve comunicare per iscritto a Cattolica Assicurazioni ogni variazione del rischio che ne determini aggravamento o riduzione<sup>2</sup>.

#### **Art. 2.3 Altre assicurazioni**

**Il Contraente o l'Assicurato devono comunicare per iscritto a Cattolica Assicurazioni l'esistenza e la successiva stipulazione di altre Assicurazioni per il rischio descritto in Polizza. In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato devono darne avviso scritto a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno la ragione sociale degli altri.**

#### **Art. 2.4 Comunicazione tra le Parti**

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte per iscritto ivi compresa la posta elettronica certificata (PEC) e devono essere inviate all'agenzia alla quale è assegnata la Polizza o a Cattolica Assicurazioni, presso la propria sede legale.

Le comunicazioni alle quali è tenuta Cattolica Assicurazioni in esecuzione del contratto, devono essere fatte per iscritto secondo le modalità e presso gli indirizzi concordati con il Contraente nell'ambito dell'Accordo quadro in materia di distribuzione assicurativa.

#### **Art. 2.5 Legge applicabile e Foro competente**

Per le controversie relative al contratto il foro competente è esclusivamente quello della sede o del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, dell'Assicurato, del Beneficiario o dei loro aventi diritto.

#### **Art. 2.6 Inoperatività della copertura per sanzioni internazionali**

Cattolica Assicurazioni non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un Sinistro o a fornire una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare il Sinistro o fornire la prestazione espone Cattolica Assicurazioni a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.



### Quando e come devo pagare?

#### **Art. 2.7 Pagamento del Premio e decorrenza dell'Assicurazione**

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il Premio o le rate di Premio possono essere pagati all'agenzia di riferimento oppure a Cattolica Assicurazioni.

Il Premio può essere pagato con i seguenti mezzi:

- in denaro contante se il Premio annuo non è superiore a 750,00 euro;

- tramite POS o, se disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico; in questo caso il Premio si intende pagato nel giorno di esecuzione materiale dell'operazione;
- con bonifico bancario su conto corrente intestato a Cattolica Assicurazioni o su conto dedicato dell'intermediario. Ferma la data di effetto indicata in Polizza, il Premio si intende pagato nel giorno dell'operazione materiale di disposizione dell'ordine di bonifico o nel giorno di valuta di addebito del conto se successivo salvo il buon fine del pagamento stesso con l'effettivo accredito sul conto corrente intestato a Cattolica Assicurazioni o all'intermediario;
- con autorizzazione permanente di addebito su conto corrente (SDD) o carta di credito; salvo buon fine degli addebiti, per la prima rata il Premio si intende pagato nel giorno di firma del mandato SEPA; o del conferimento dell'autorizzazione permanente all'addebito su carta di credito, per le rate successive, alle scadenze prefissate in Polizza;
- se il Premio è addebitato su conto corrente (SDD) o carta di credito con frazionamento del Premio annuale in più rate, in caso di mancato pagamento anche di una singola rata, la copertura resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza della rata. In caso di sospensione la copertura produce nuovamente i propri effetti dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga, con bonifico o recandosi direttamente presso l'agenzia, tutte le rate scadute e non pagate, e la parte del Premio residuo a completamento dell'annualità. In caso di modifica del rapporto di conto corrente sul quale opera la procedura SDD o della carta di credito indicata il Contraente si impegna a darne immediata comunicazione a Cattolica Assicurazioni;
- con assegno circolare non trasferibile intestato a Cattolica Assicurazioni o all'intermediario in tale qualità; in questo caso il Premio si intende pagato nel giorno di consegna del titolo;
- con assegno bancario o postale non trasferibile intestato a Cattolica Assicurazioni o all'intermediario in tale qualità; in questo caso il Premio si intende pagato nel giorno di consegna del titolo, salvo il buon fine dell'assegno con l'effettivo pagamento dello stesso e salva la facoltà dell'intermediario di richiedere il pagamento del Premio anche tramite altre modalità tra quelle previste in questo articolo, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede;
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza del pagamento e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento; rimangono immutati le successive scadenze e il diritto di Cattolica Assicurazioni a ricevere i pagamenti dei Premi scaduti<sup>3</sup>. Il Premio, anche se frazionato in più rate, è dovuto per l'intero periodo assicurativo annuo.



**ATTENZIONE:** il pagamento del Premio o della rata di Premio in scadenza è condizione necessaria affinché l'assicurazione abbia una reale validità e decorrenza. In mancanza di detto pagamento il contratto, anche se sottoscritto, non è operante.



Salvo buon fine: la Garanzia opera dalla data di decorrenza o dalle scadenze successive indicate in Polizza anche se gli importi di Premio non sono stati ancora ricevuti da Cattolica Assicurazioni; ciò a condizione che il pagamento del Premio venga successivamente accreditato. In caso contrario la Garanzia non opera o rimane sospesa.



Si suggerisce di verificare la data di scadenza del Premio o delle singole rate di Premio ed i pagamenti effettuati nell'Area Riservata "My Cattolica", consultabile previa registrazione accedendo dal sito internet [www.cattolica.it](http://www.cattolica.it) o per mezzo dell'app MyCattolica.

### **Art. 2.8 Oneri fiscali**

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al Premio, agli indennizzi, alla Polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne è stato anticipato da Cattolica Assicurazioni.



Come posso disdire la Polizza?

### **Art. 2.9 Diritto di ripensamento**

Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, con richiesta scritta da inviare a Cattolica Assicurazioni "Lungadige Cangrande, 16 - 37126 Verona - PEC [cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it](mailto:cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it)" oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. A seguito della comunicazione di recesso, il contratto si considera privo di qualsiasi effetto fin dall'origine e quindi il Contraente e

**Cattolica Assicurazioni sono liberi da ogni obbligo contrattuale. Di conseguenza Cattolica Assicurazioni rimborsa al Contraente il premio versato, al netto delle imposte, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso. L'esercizio del diritto di recesso rende priva di effetto ogni denuncia di sinistro eventualmente presentata.**

#### **Art. 2.10 Modifica a scadenza, Proroga e Disdetta**

L'Assicurazione ha la durata stabilita in Polizza.

Il contratto può essere di durata:

- annuale o
- poliennale con applicazione della riduzione di Premio prevista per legge,

come indicato in Polizza e, alla sua scadenza, cessa senza necessità di disdetta.

Cattolica Assicurazioni ha la facoltà di modificare le condizioni di Assicurazione e/o di Premio al momento del rinnovo, anche tacito, del contratto.

Almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, comunica al Contraente la proposta di rinnovo e le nuove condizioni.

Il Contraente può accettarle attraverso il pagamento del Premio entro il termine di 30 giorni dalla scadenza contrattuale e con le modalità previste nell'articolo Pagamento del Premio e decorrenza dell'Assicurazione – Mezzi di pagamento del Premio.

Il pagamento comporta manifestazione della volontà di rinnovare il contratto ed accettazione delle nuove condizioni proposte. In caso contrario, il contratto si intende risolto alla scadenza originariamente pattuita (maggiorata di trenta giorni).

Se è stato scelto il tacito rinnovo, il Contraente o Cattolica Assicurazioni possono impedire la proroga inviando comunicazione scritta di disdetta con preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla relativa scadenza.

Nel caso di durata superiore a cinque anni, con applicazione della riduzione di Premio prevista per legge, il Contraente ha comunque facoltà di recedere esclusivamente dopo il termine di cinque anni, inviando comunicazione scritta con preavviso di 30 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.

Per le comunicazioni oggetto della presente disposizione si osservano le modalità descritte nell'articolo Comunicazione tra le Parti.

#### **Art. 2.11 Recesso in caso di sinistro**

**A seguito della denuncia di ogni Sinistro, effettuata a termini di Polizza nell'ambito della durata del contratto, le Parti possono recedere dal contratto:**

- **entro il 60° giorno successivo al pagamento o al rifiuto dell'Indennizzo;**
- **dandone avviso all'altra parte nelle forme previste dall'articolo Comunicazione tra le Parti.**

Il recesso ha effetto dopo 30 giorni da quello di ricevimento della relativa comunicazione.

Entro il 15° giorno successivo alla data di effetto del recesso, Cattolica Assicurazioni rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.

Il pagamento o la riscossione dei Premi scaduti dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto delle Parti non possono essere interpretati come rinuncia ad avvalersi della facoltà di recesso.

<sup>1</sup> Artt. 1892, 1893, 1894 del codice civile

<sup>2</sup> Artt. 1897, 1898 del codice civile

<sup>3</sup> Art. 1901 del codice civile

## NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO DELLA SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE



### Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

#### Art. 3.1 Denuncia del sinistro

In caso di Sinistro, il Contraente/l'Assicurato **deve inviare denuncia scritta** a Cattolica Assicurazioni o all'agenzia alla quale è assegnata la Polizza **entro 3 giorni dalla data** in cui esso è avvenuto o dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza.

**La denuncia deve contenere:**

- numero della Polizza e nome dell'Agenzia alla quale il contratto è assegnato;
- descrizione precisa del fatto, della data, del luogo, delle cause e delle conseguenze del fatto stesso;
- generalità e indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni.

**In ogni caso l'Assicurato deve:**

- far pervenire tempestivamente a Cattolica Assicurazioni notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario; in caso di inadempimento si applica la normativa<sup>1</sup>;
- fornire a Cattolica Assicurazioni tutti gli atti e i documenti occorrenti, regolarizzati secondo le norme fiscali di bollo e registro.

#### Art. 3.2 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente/l'Assicurato deve:

1. **comunicare tempestivamente** richieste o azioni avanzate da un terzo danneggiato o dagli aventi diritto;
2. **mettere a disposizione** di Cattolica Assicurazioni o del perito incaricato tutti gli elementi e documenti ritenuti utili e necessari in suo possesso o, se non immediatamente disponibili, ragionevolmente acquisibili per agevolare le indagini e le verifiche del danno;
3. **astenersi** da qualsiasi riconoscimento di responsabilità, senza essersi prima consultato con Cattolica Assicurazioni o con i legali e tecnici incaricati;
4. **trasmettere tempestivamente** a Cattolica Assicurazioni ogni atto giudiziario notificato a lui o a un componente del suo nucleo familiare;
5. **collaborare** con Cattolica Assicurazioni per consentire la corretta e puntuale gestione della vertenza;
6. **produrre** la documentazione in suo possesso o, se non immediatamente disponibile, ragionevolmente da lui acquisibile;
7. **comparire** in giudizio a semplice richiesta di Cattolica Assicurazioni, se la procedura giudiziale lo prevede o se la sua comparizione in giudizio è ragionevolmente ritenuta utile e necessaria da Cattolica Assicurazioni per la difesa.

**Se il Contraente/l'Assicurato non adempie a questi obblighi, Cattolica Assicurazioni può non assumerne la difesa.**

#### Art. 3.3 Gestione della vertenza di danno e spese legali

Cattolica Assicurazioni assume, **fino a quando ne ha interesse**, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale e amministrativa designando, dove occorre, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso.

A tal fine, l'Assicurato è tenuto ad adempiere agli obblighi previsti in caso di Sinistro di cui all'articolo Obblighi in caso di Sinistro. Cattolica Assicurazioni non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato in violazione di tali obblighi o comunque non necessarie.

Sono a carico di Cattolica Assicurazioni le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, **entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza** per il danno cui si riferisce la domanda.

#### Ci sono limiti di copertura

**Se la somma dovuta al danneggiato supera il limite del massimale sopra indicato, le spese vengono ripartite tra Cattolica Assicurazioni e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.**

#### Che cosa NON è assicurato

**Cattolica Assicurazioni non risponde di multe od ammende ne' delle spese di giustizia penale.**

#### Art. 3.4 Termine per il pagamento del sinistro

Ricevuta la documentazione necessaria per l'accertamento del diritto all'Indennizzo e per la sua quantificazione secondo le presenti Condizioni di assicurazione, Cattolica Assicurazioni procede:

- al pagamento;

- alla comunicazione dei motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.  
Il pagamento sarà effettuato **entro trenta (30) giorni** dall'accettazione dell'offerta da parte del Contraente /Assicurato o del terzo danneggiato.  
Cattolica Assicurazioni procederà comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

---

<sup>1</sup> Art 1915 del codice civile

## NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO DELLA SEZIONE TUTELA LEGALE



### Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

#### Art. 3.1 Cosa fare in caso di sinistro

La denuncia di Sinistro deve essere effettuata tempestivamente mediante una delle seguenti modalità:

1. **DENUNCIA TELEFONICA al numero verde 800 572 572 e al numero +39 02 58240565 per le richieste dall'estero** (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 18:00), in cui un operatore raccoglierà la segnalazione di quanto accaduto, comunicherà le informazioni e/o i documenti necessari per l'attivazione della garanzia, fornirà tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del sinistro e rilascerà un numero identificativo della pratica;
2. **DENUNCIA SCRITTA:** la comunicazione, contenente le informazioni e/o copia dei documenti necessari per l'attivazione della garanzia, deve essere inviata per posta elettronica a: [sinistri@das.it](mailto:sinistri@das.it);
3. **CONSULENZA LEGALE TELEFONICA:** al numero verde 800 562 562 e il numero +39 045 83 92 721 per le richieste dall'estero (attivo dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle ore 18:00).

**Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata a spese dell'Assicurato, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.**

**Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste dalla garanzia, l'Assicurato dovrà far pervenire tempestivamente a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla denuncia di Sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.**

**In caso di procedimento penale l'Assicurato deve denunciare il Sinistro quando ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.**

#### Art. 3.2 Modalità di gestione delle prestazioni

Prima dell'eventuale azione in giudizio, **la gestione del caso è riservata esclusivamente a DAS**, secondo le seguenti disposizioni:

- a) ricevuta la denuncia del Sinistro, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della Controversia, **direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati<sup>1</sup>. A tal fine l'Assicurato deve rilasciare, se richiesto da DAS, apposita procura per la gestione della Controversia;**
- b) per la risoluzione della Controversia, DAS valuta l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di Risoluzione amichevole delle controversie, come ad esempio mediazione civile, negoziazione assistita, conciliazione paritetica;
- c) l'Assicurato può scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS.

**DAS autorizza l'eventuale azione in giudizio:**

- a) sempre, quando è necessario resistere in un procedimento penale o amministrativo;
- b) **se la composizione amichevole non riesce e le pretese dell'Assicurato presentano possibilità di successo, negli altri casi. L'Assicurato comunica a DAS le informazioni e le argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio per consentire a DAS di valutare le possibilità di successo.**

Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

- a) l'Assicurato può indicare a DAS un legale di propria fiducia;
- b) **se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, DAS può individuare direttamente il legale;**
- c) **l'Assicurato deve conferire in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendogli tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;**
- d) **qualora nel corso dello stesso grado di giudizio l'Assicurato decida di revocare l'incarico professionale conferito a un legale e di darlo a un nuovo legale, DAS non rimborsa le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato.** Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.

**DAS gestisce a tutti gli effetti un'unica pratica (Sinistro unico):**

- a) **in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e che hanno per oggetto domande identiche o connesse;**
- b) **In presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo Evento-fatto nei quali sono coinvolti uno o più Assicurati;**
- c) **se l'Evento che dà diritto alle prestazioni si protrae con più violazioni successive della stessa natura.**

Nell'erogazione delle prestazioni, ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutate le spese sostenute dall'Assicurato, DAS entro 30 giorni:

- paga l'indennizzo;
- comunica i motivi per cui l'indennizzo non può essere pagato.

### **Art. 3.3 Quali regole occorre rispettare per avere diritto alle prestazioni: i casi di decadenza**

Per avere diritto alle prestazioni previste dalla garanzia, l'Assicurato è tenuto al rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) deve denunciare il Sinistro tempestivamente e comunque entro il tempo utile per la sua difesa;
- b) deve aggiornare tempestivamente DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;
- c) prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere;
- d) prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di DAS;
- e) non può concordare con la controparte, senza la preventiva autorizzazione di DAS, alcuna transazione o accordo a definizione della Controversia che preveda a carico di DAS spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'Assicurato. Se l'Assicurato procede senza autorizzazione, DAS garantirà il rimborso degli oneri a suo carico solo a seguito di verifica di un'effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se la stessa è conveniente.

### **Art. 3.4 Esonero di responsabilità**

Cattolica Assicurazioni e DAS non sono responsabili dell'operato di legali e periti.

Cattolica Assicurazioni e DAS non sono responsabili di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni causati dalla mancanza dei necessari documenti a supporto delle richieste dell'Assicurato.

### **Art. 3.5 Arbitrato per conflitto di interesse o disaccordo sulla gestione delle prestazioni**

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e DAS sulla gestione delle prestazioni, sia l'Assicurato sia DAS possono chiedere di demandare la questione a un arbitro scelto di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, designato dal Presidente del Tribunale competente a norma del codice di procedura civile.

L'Assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, **salvo diverso accordo tra le Parti**.

L'arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'Assicurato, questi può ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'Assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, **nei limiti del Massimale previsto dalla Polizza**.

Se l'Assicurato intende in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile può essere preceduta dal tentativo di mediazione<sup>2</sup>.

### **Art. 3.6 Quando un sinistro è considerato in garanzia**

Un Evento è considerato in garanzia se avviene:

- a) dalle ore 24:00 del giorno di stipulazione del contratto, a condizione che il premio sia stato corrisposto, se si tratta di risarcimento di danni extracontrattuali o di procedimento penale, o amministrativo;
- b) trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto, a condizione che il premio sia stato corrisposto, in caso di controversia contrattuale. Se il contratto è emesso in sostituzione o con una nuova Polizza in continuazione di analogo contratto precedentemente in essere con Cattolica Assicurazioni per i medesimi rischi, che ha avuto una durata minima di 90 giorni, l'Evento è considerato in garanzia dalle ore 24:00 del giorno di sottoscrizione del nuovo contratto. Questa limitazione non vale per le richieste di risarcimento di danni causati dall'Assicurato a clienti.

La garanzia si estende agli Eventi avvenuti nel Periodo di validità del contratto **ma che si sono manifestati entro due (2) anni dalla sua cessazione**.

La garanzia opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'informazione di garanzia, nei casi di presentazione spontanea, invito a presentarsi e accompagnamento coattivo<sup>3</sup>.

Per determinare la data in cui avviene un Sinistro, DAS considera:


- a) la data del primo Evento che ha dato origine alla richiesta di risarcimento, per Danni extracontrattuali subiti o causati dall'Assicurato;
- b) la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a Sanzioni amministrative;
- c) la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell'Assicurato, della controparte o di un terzo, per tutte le altre ipotesi.

**Se l'Evento si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, DAS prende in considerazione la data in cui si è verificata la prima violazione, anche presunta.**

<sup>1</sup> Art. 164 comma 2 lettera a) del codice delle assicurazioni private - D.Lgs. 209/05

<sup>2</sup> D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010

<sup>3</sup> Artt. 374-376 del codice di procedura penale



<b>Contratto di assicurazione di Responsabilità Civile e Tutela legale professionale</b>	1
<b>CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE</b>	1
<b>Struttura</b>	1
<b>DEFINIZIONI COMUNI</b>	1
<b>DEFINIZIONI SPECIFICHE DELLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE</b>	1
<b>DEFINIZIONI SPECIFICHE DELLA SEZIONE TUTELA LEGALE</b>	2
<b>NORME CHE DISCIPLINANO LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE</b>	4
 <b>Che cosa è assicurato?</b>	4
Art. 1.1 Oggetto dell'assicurazione	4
Art. 1.2 Pluralità di assicurati - responsabilità solidale	4
Art. 1.3 Non cumulabilità della copertura assicurativa	4
 <b>Ci sono limiti di copertura?</b>	4
<b>TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO</b>	4
 <b>Che cosa è assicurato? Garanzie opzionali</b>	5

Art. 1.4 Danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività	5
Art. 1.5 Attività presso la propria abitazione	5
Art. 1.6 Attività presso terzi	5
Art. 1.7 Estensione alle perdite patrimoniali	5
Art. 1.8 Aumento dei massimali per viaggi/gite	6
 <b>Ci sono limiti di copertura? Garanzie opzionali</b>	6
<b>TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO</b>	6
 <b>Che cosa NON è assicurato?</b>	6
Art. 1.9 Esclusioni	6
Art. 1.10 Pluralità di assicurati - Massimo risarcimento	7
Art. 1.11 Franchigia di sezione	7
Art. 1.12 Soggetti non considerati terzi	8
 <b>Dove vale la copertura?</b>	8
Art. 1.13 Estensione territoriale	8
<b>NORME CHE DISCIPLINANO LA SEZIONE TUTELA LEGALE</b>	9
 <b>Che cosa è assicurato?</b>	9
Art. 1.1 Tutela legale	9
Art. 1.2 Chi è assicurato	10
 <b>Ci sono limiti di copertura? Garanzie opzionali</b>	10
<b>TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO</b>	10
 <b>Che cosa è assicurato? Garanzie opzionali</b>	10
Art. 1.3 Continuità penale	10
Art. 1.4 Vertenze di lavoro e Danno erariale	10
 <b>Ci sono limiti di copertura? Garanzie opzionali</b>	11
<b>TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO</b>	11
 <b>Che cosa NON è assicurato?</b>	11
Art. 1.5 Esclusioni	11
Art. 1.6 Limitazioni di copertura comuni a tutte le garanzie	12
Art. 1.7 Quali spese non vengono sostenute o rimborsate da Cattolica Assicurazioni	12
 <b>Dove vale la copertura?</b>	12
Art. 1.8 Estensione territoriale	12
<b>NORME CHE DISCIPLINANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN GENERALE</b>	14
 <b>Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?</b>	14

Art. 2.1 Efficacia dell'assicurazione	14
Art. 2.2 Dichiarazione del Contraente	14
Art. 2.3 Altre assicurazioni	14
Art. 2.4 Comunicazione tra le Parti	14
Art. 2.5 Legge applicabile e Foro competente	14
Art. 2.6 Inoperatività della copertura per sanzioni internazionali	14
 <b>Quando e come devo pagare?</b>	14
Art. 2.7 Pagamento del Premio e decorrenza dell'assicurazione	14
Art. 2.8 Oneri fiscali	15
 <b>Come posso disdire la Polizza?</b>	15
Art. 2.9 Diritto di ripensamento	15
Art. 2.10 Modifica a scadenza, Proroga e Disdetta	16
Art. 2.11 Recesso in caso di sinistro	16
<b>NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO DELLA SEZIONE RC PROFESSIONALE</b>	17
 <b>Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?</b>	17
Art. 3.1 Denuncia del sinistro	17
Art. 3.2 Obblighi in caso di sinistro	17
Art. 3.3 Gestione della vertenza di danno e spese legali	17
Art. 3.4 Termine per il pagamento del sinistro	17
<b>NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO DELLA SEZIONE TUTELA LEGALE</b>	19
 <b>Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?</b>	19
Art. 3.1 Cosa fare in caso di sinistro	19
Art. 3.2 Modalità di gestione delle prestazioni	19
Art. 3.3 Quali regole occorre rispettare per avere diritto alle prestazioni: i casi di decadenza	19
Art. 3.4 Esonero di responsabilità	20
Art. 3.5 Arbitrato per conflitto di interesse o disaccordo sulla gestione delle prestazioni	20
Art. 3.6 Quando un sinistro è considerato in garanzia	20
<b>INDICE</b>	21



**Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.**

Lungadige Cangrande 16 - 37126 Verona - Italia - Pec [cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it](mailto:cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it) - Tel. +39 045 8 391 111- Cap. Soc. Euro 685.043.940,00 i.v. - C. F. e iscr. Reg. Imp. di VR n. 00320160237 - R.E.A. della C.C.I.A.A. di Verona n. 9962 - P. IVA del Gruppo IVA Assicurazioni Generali n. 01333550323 - Albo Imprese presso IVASS n. 1.00012 - Rappresentante del Gruppo IVA: Assicurazioni Generali S.p.A. - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società Assicurazioni Generali S.p.A. - Trieste - Società del Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 26 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. numero 966 del 29 aprile 1923.

**[www.cattolica.it](http://www.cattolica.it)**